

Repertorio numero 918

Raccolta numero 557

Verbale di Assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo
18 marzo 2021

In Roma, Piazza Francesco Morosini n. 12, nel mio studio
Innanzi a me Dottoressa Giuseppa Torregrossa Notaio residente in Roma
iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civita-
vecchia
alle ore sedici e venti minuti

è presente

Bertogna Marco, nato a Roma (RM) il giorno 8 luglio 1972, Codice Fiscale
BRT MRC 72L08 H501L, residente a Roma (RM), Via Alberto Fredda n.
27, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione "PRO
FAMILIA - SANTA MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ONLUS"
detta anche "PRO FAMILIA ONLUS" con sede in Roma, via Alberto Fred-
da n. 27, codice fiscale 97456300587 costituita con atto ai rogiti del Notaio
Carlo Cavicchioni di Roma in data 15 marzo 2007 rep. n. 60494 registrato a
Roma 1 il 28 marzo 2007 al n. 4306/1.

Detta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,
nella suddetta qualifica, mi dichiara che è riunita in questi giorni ora e lu-
go in forma totalitaria l'assemblea della predetta Associazione al fine di di-
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adozione di un nuovo testo di statuto conforme alle norme del codice de-
gli enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017.
- 2) accessorie e conseguenti.

Assume la presidenza, su designazione unanime dei presenti, lo stesso
Comparente il quale constata e da atto:

- che l'assemblea è qui riunita in forma totalitaria;
- che sono presenti tutti gli associati e precisamente:
- se medesimo

- **Donati Veronica**, nata a Roma (RM) il 19 gennaio 1974, Codice Fiscale
DNT VNC 74A59 H501P, residente a Roma (RM), Piazza Verbano n. 22;

- **Ruggeri Rita**, nata a Roma (RM) il 12 agosto 1963, Codice Fiscale RGG
RTI 63M52 H501E, residente a Roma (RM), Via Suvereto n. 311;

- **Fraschetti Luca**, nato a Roma (RM) il 8 febbraio 1970, Codice Fiscale
FRS LCU 70B08 H501E, residente a Roma (RM), Via Alessandro Scarlatti
n. 4;

- che del consiglio direttivo sono presenti - se medesimo in qualità di presi-
dente, - Donati Veronica (vice presidente), - Ruggeri Rita (segretario).

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che
rendono opportuno l'adeguamento dello statuto alla disciplina del codice
degli enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 e pertanto suggerisce
di adottare un nuovo statuto.

A tal fine il Presidente legge il nuovo progetto di statuto, composto di 23
(ventitre) articoli e contenente le modifiche sopra proposte che si allega al
presente atto sub

"A".



GIUSEPPA TORREGROSSA
NOTAIO

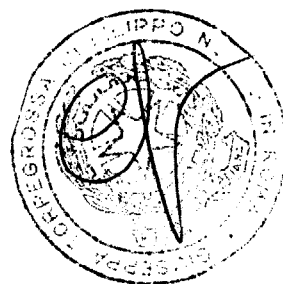
REGISTRATO A ROMA 1

il 22/03/2021

al n. 7697

Serie 1T

Esatti € 200,00



Il Presidente ricorda inoltre che la modifica potrà essere eseguita solo a seguito dell'operatività del registro unico degli enti del terzo settore pertanto propone, fino ad allora, di lasciare che l'associazione rimanga regolata dall'attuale statuto.

L'assemblea, udito quanto esposto dal presidente, col voto favorevole unanime espresso a voce, secondo accertamento fattone dal presidente stesso

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, composto di numero 23 (ventitre) articoli, portante, tra l'altro, la variazione della denominazione in "PRO FAMILIA - SANTA MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA Ente del TERZO SETTORE" detta anche "PRO FAMILIA ETS", sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l'acronimo "Onlus" che sarà sostituito dal nuovo acronimo "Ets" solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017.

Pertanto l'Associazione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore", utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017 e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;

2) di conferire delega al Presidente per compiere ogni attività utile o necessaria per l'esecuzione di quanto deliberato senza che al medesimo possa opporsi carenza o difetto di legittimazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e cinquanta minuti.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione. Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali portate dall'art. 82 del d.lgs. n. 117/2017.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell' allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio, ho dato lettura dell'atto al comparente che lo approva e lo conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli per cinque pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore diciassette.

F.to Marco Bertogna

F.to Giuseppa Torregrossa Notaio



Art.
FAM
DEL
ETS
negli
effett
tore.
di en
117 t
L'Ass
denza
stiana

Art. 2
indir
Il Co
nonch
comm
re cor

Art. 3
nalità
luppo
e fam
dei s
l'assis
civili
dello
pena
social
interv
ritto f
le, rel
In tal
cipale
117/2

menz
a) int
ge 8 r
zi e p
gno 2
b) int
c) pre
dei M
6 giug
d) co

Rep. n° 918
Racc. n° 557
Allegato "A"



GIUSEPPA TORREGROSSA
NOTAIO

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, ATTIVITA' E DURATA

DENOMINAZIONE

Art. 1) È costituita un'Associazione del Terzo Settore denominata "PRO FAMILIA - SANTA MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ENTE DEL TERZO SETTORE" detta anche "PRO FAMILIA ETS". L'acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Prima di tale momento, non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini dell'applicazione del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 tale denominazione non potrà essere adoperata.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può avere rapporti di dipendenza o collegamenti da enti con finalità di lucro. È nata da ispirazione cristiana cattolica e fonda la propria azione sui valori evangelici.

SEDE

Art. 2) La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Roma (RM), con indirizzo, attualmente, in via Alberto Fredda n. 27.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ATTIVITA' E FINALITA'

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona umana nella sua dimensione personale, sociale e familiare, in particolare la sua attività si svolge in favore della famiglia e dei suoi membri, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili e della beneficenza attraverso la promozione della persona e del modello della famiglia cristiana e del suo ruolo nella società; negli ambiti appena descritti promuove altresì la ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Tale attività si realizza mediante l'organizzazione di vari servizi ed interventi che offrono un percorso di vita che favorisca l'espressione del diritto fondamentale della persona umana e della propria dimensione spirituale, religiosa e sociale con particolare riferimento alla famiglia.

In tale quadro l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, che vengono riportate con la lettera che le contraddistingue nel menzionato articolo 5 del codice enti del terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge



Giuseppe Torregrossa

Usc. Aut. r.

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Più in particolare, le predette finalità vengono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attività elencate a titolo esemplificativo che l'Associazione intende effettuare:

1. attività di accoglienza, di sostegno, e di terapia nei confronti delle coppie in crisi coniugale e di ogni altro membro della famiglia in condizione di marginalità, di sofferenza o di disagio, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, quali bambini ed anziani;

2. iniziative rivolte alla accoglienza, formazione e educazione cristiana dei giovani, fidanzati e coniugi alla vita familiare ed alla responsabilità che essa comporta;

3. attività per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e dei giovani per un loro proficuo inserimento nel mondo del lavoro;

4. iniziative di promozione della famiglia nel contesto culturale e sociale, per diffondere una maggiore consapevolezza dei problemi, delle risorse e del ruolo della famiglia nei singoli e presso le Istituzioni;

5. favorire, nello spirito del principio di sussidiarietà, una rete di servizi ed opere al fine di favorire la solidarietà sociale e familiare, il mutuo aiuto, la formazione umana e cristiana, l'assistenza sociale, spirituale, psicologica, morale e materiale delle famiglie e dei singoli componenti di essa con particolare attenzione alle famiglie che versano in stato di necessità;

6. promuovere, in conformità ai propri scopi istituzionali, la "cultura della vita" anche attraverso attività teatrali, artistiche e culturali, nonché iniziative atte a promuovere lo studio e la cultura nell'ambito delle problematiche familiari.

7. svolgere anche un'attività missionaria offrendo all'uomo e alla donna di oggi il messaggio di "vita e amore" portato da Cristo e dalla sua Chiesa;

8. operare, in conformità ai propri caratteri identitari, nel settore dell'assistenza sociale, sanitaria e della beneficenza, operando per l'ideazione, il sostegno, l'organizzazione e la gestione di iniziative in favore di persone bisognose e/o comunque svantaggiate, quali minori, nuclei familiari e madri con bambini non autosufficienti, in situazione di indigenza, devianza, abbandono o disagio economico; realizzazione di attività di prevenzione del disagio e assistenza alle fasce deboli caratterizzate dall'esclusione sociale;



promoc
zione
e soci
della s
anche
benefi
sona e
9. ope
tistich
fici a
nomic
vili, s
artistic
il supe
tuzion
cessi f
zazion
go inte
giosi e
10. rea
le. effe
dell'A
teoretic
no, qu
Inoltre
- svolg
mente
- non c
fondi,
o la di
altre o
regolar
- impie
istituzi
- in ca
l'organ
Settore
legge.
Quante
specifi
ridico.
Per il
zioni c
Istituzi
Per l'es
lare di
citare a
matici
ossequ
La sud

promozione dell'autonomia di comunità e famiglie svantaggiate e realizzazione di progetti per favorire la capacità di auto-organizzazione economica e sociale nonché l'occupazione nei vari settori lavorativi; sensibilizzazione della società al volontariato ed alla collaborazione con organismi umanitari, anche con la finalità della tutela dei diritti civili; promozione di iniziative di beneficenza e caritatevoli; assunzione di ogni iniziativa a favore della persona e della famiglia e dei valori connessi;

9. operare nel settore della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in quanto diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili, sociali e religiosi; la promozione e lo sviluppo di iniziative culturali ed artistiche che accomunino le persone diverse per età e religione, favorendo il superamento di ogni tipo di discriminazione; lo sviluppo delle attività istituzionali ispirate al modello democratico, favorendo la trasparenza dei processi formativi e valorizzando le esperienze dei vari promotori; la valorizzazione di un luogo di incontro al fine di incrementare l'amicizia ed il dialogo interculturale, sviluppando la formazione di solidi principi morali, religiosi e sociali;

10. realizzare e sostenere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale effettuata anche attraverso altri enti che abbiano finalità affini a quelle dell'Associazione, e che perseguano come scopo in particolare la ricerca teoretica e sperimentale sulla realtà spirituale che costituisce l'essere umano, quale fondamento della vita umana.

Inoltre, l'Associazione :

- svolge le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto sopra indicato seguirà i limiti e le condizioni previste dalle leggi specifiche, nonché in base ai principi generali sanciti dall'ordinamento giuridico.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può stipulare convenzioni con istituzioni sia pubbliche che private nonché associarsi con altre Istituzioni.

Per l'espletamento delle attività di cui sopra l'Associazione potrà essere titolare di canali televisivi, radiofonici, nonché di testate giornalistiche ed esercitare attività di redazione e editoriale con mezzi di diffusione stampa, telematici o di ogni altro tipo sempre conformemente alle norme statutarie ed in ossequio al dettato delle disposizioni sancite dalle leggi vigenti in materia.

La suddetta attività di interesse generale deve essere svolta in conformità al-



Giuseppe Longo
Alm. Bontor

le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dell'art. 6 d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e secondo i decreti attuativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione pertanto potrà altresì svolgere, a titolo esemplificativo, attività di raccolta fondi, anche tramite il commercio on line di piccoli oggetti, organizzare lotterie e riffe, vendite di beneficenza, vendite di regali e bomboniere solidali, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari, che possono essere sia associati sia non associati, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 4) È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali di interesse generale nonché delle altre attività strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

DURATA

Art. 5) L'associazione ha durata illimitata, salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi statuari o si verifichino comunque cause di estinzione.

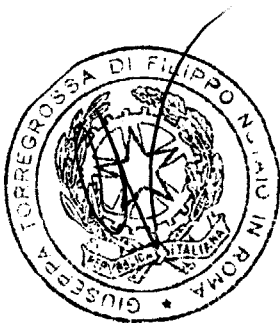
TITOLO II

PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, LIBRI

PATRIMONIO

Art. 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile e immobile, che potrà pervenire all'Associazione per donazione, eredità, legato, acquisto in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso, che con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata a incremento del patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali;



- dall'associazione patrimoniale - da e L'Ass. svolg 1. qu 2. erec 3. con pubbl mi re 4. con 5. entr 6. pro traver in ma degli 7. ero 8. entr ziam volon nizza bomb 9. ogn ria. Gli a attiv I ben mobi dall'A In ca duo, rere p Setto tore, genti.

Art. 7. nuale L'ann L'eser Il Co sottop dell'e finiti La bo dono la su dispo dere c

- dalle somme derivanti e prelevate dalle rendite, dai redditi dell'Associazione che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare ad incremento del patrimonio;

- da eventuali fondi di riserva.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da contratti e convenzioni;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni e contributi liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: raccolte fondi, oboli volontari in occasione di eventi, feste, sottoscrizioni anche a premi, organizzazione di lotterie e riffe, commercio on line di piccoli oggetti, regali e bomboniere solidali ecc.);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e di leggi in materia.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, individuato con delibera del Consiglio Direttivo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e secondo le norme vigenti.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 7) L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

La bozza di bilancio o rendiconto annuale, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio o rendiconto annuale, dopo la sua approvazione, deve essere tenuto presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.



Giuseppe Longo

W. B. B. B.

Il Consiglio direttivo è responsabile della gestione contabile, tenuta ai sensi di legge, dell'Associazione, tiene l'inventario dei beni e redige annualmente il bilancio o rendiconto annuale dal quale devono risultare le risultanze contabili ed in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale per il successivo deposito presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI

Art. 8) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro delle determinazioni dell'Organo di Controllo, se istituito, e il Libro degli Associati aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visionabili da ciascun associato che ne faccia motivata istanza e le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 9) Gli Associati sono quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell'Associazione coloro che ne condividono lo spirito e le finalità. In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nell'ammissione di nuovi associati.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di aver preso visione e di accettare le norme statutarie dell'Associazione, i suoi regolamenti e di accettare le deliberazioni degli organi sociali.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

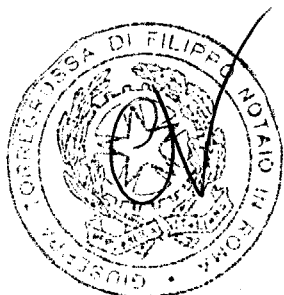
Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. È fatto obbligo a tutti i Soci di prendere visione del presente Statuto e di rispettarlo.

L'adesione all'Associazione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo, in caso di rifiuto della richiesta di ammissione, dovrà motivare le cause di non ammissione dei richiedenti. Questi possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione da parte dei Soci è a tempo indeterminato e non



può es
il diritt
L'Asso
bili del
L'attivi
lidarist
Il nume
La qua
I soci h
-partec
pagam
-propo
età;
-partec
-esami
presso
colare,
di un m
to conc
-recede
I soci h
- osser
li;
- mante
- pagar
- comu
di dom
portati
La qua
a) rece
glio Di
l'eserci
ta gius
scaden
b) esch
rosi ne
versam
rettivo
c) espu
e da e
scopi s
zione.
La quo
La qua
per cau
Gli ass
quindi,
posson
ne di q

può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'Associazione garantisce pari opportunità ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Tra i soci esiste parità di diritti e di doveri.

L'attività degli associati viene svolta gratuitamente e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea dei soci e votare direttamente se in regola con il pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;

- proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, se maggiore di età;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in presenza di un membro del Consiglio Direttivo, previa fissazione di un appuntamento concordato via mail;

- recedere in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;

- comunicare al Presidente ogni variazione dei dati anagrafici, di residenza e di domicilio rispetto a quelli indicati nella domanda di ammissione e riportati nel libro soci.

La qualità di socio si perde per:

a) recesso: le domande di recesso vanno presentate al Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale in corso e producono effetti - salvo che si tratti di motivata giusta causa (nel qual caso il recesso ha effetto immediato) - alla detta scadenza;

b) esclusione facoltativa: possono essere esclusi gli associati che siano morosi nel pagamento della quota associativa annuale, in seguito a mancato versamento della quota sociale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo mediante espressa diffida in forma scritta;

c) espulsione in seguito a inadempimento degli obblighi fissati dallo Statuto e da eventuali regolamenti ovvero di comportamento contrastante con gli scopi statutari, su decisione motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La quota di iscrizione non è rivalutabile.

La qualità di associato è personale e non è trasferibile né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato.

TITOLO IV



Giuseppe Colapinto

Ugo Bertogian

ORGANI

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli Associati;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti quando ne ricorrano i presupposti di legge;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento dell'attività sociale autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. La delega non può essere conferita ai dipendenti ed ai membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata in assemblea.

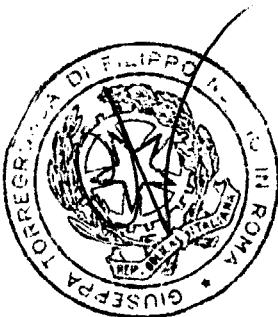
L'assemblea decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il consiglio direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina del Presidente dell'Associazione;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la delibera su eventuali modifiche al presente Statuto, sull'adozione di regolamenti interni;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo statuto alla sua competenza.

Gli associati che siano membri del Consigli Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax co-



munici
la cor
sia pe
nanza
L'asse
(cento
del bi
cio so
cessit
sociat
L'avv
- il lu
colleg
- la da
- le m
- le a
tuto i
Nell'a
riore
non r
giorn
Le de
prese
delibe
ficare
quart
Per d
monit

Art. 1
ed è
termi
memb
I mer
quals
glio s
zione
Non
e, se
chi è
ranea
Il Co
bia p
dente
sente
Le ca
Il Co
tarie
gli A
tutte

municato al consiglio direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, **la convocazione** si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso **sia pervenuto** a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, può essere inoltre convocata ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati in audio-video conferenza;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è liberamente eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero variabile di componenti, a seconda delle determinazioni dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, purché dispari rieleggibili, scelti unicamente tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo dureranno in carica per cinque anni. Per qualsiasi motivo venisse a mancare uno dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione per cooptazione.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario i cui compiti sono indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo vigila e delibera sulla osservanza delle norme statutarie e degli eventuali Regolamenti approvati; delibera sull'ammissione degli Associati; è l'esecutore di tutte le deliberazioni dell'Assemblea ed esegue tutte le iniziative associative; compie tutti gli atti di amministrazione ordi-



Giuseppe Longo

Maria Rontegon

naria e straordinaria; cura l'impiego dei fondi del capitale sociale liquido; predispone le bozze del bilancio o rendiconto annuale ed eventualmente del bilancio sociale; delibera sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo può procedere all'assunzione di dipendenti ed impiegati dell'Associazione, ne determina la retribuzione nel rispetto della normativa in materia - in particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - e decide sulla risoluzione dei rapporti di lavoro e su ogni altro provvedimento relativo ai rapporti stessi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'Organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, e-mail o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

All'interno del Consiglio Direttivo viene nominato un segretario che redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, svolge attività di coordinamento tra gli organi dell'Associazione e tra le attività ed i servizi dei diversi settori.

PRESIDENTE

Art. 13) Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione, il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea degli Associati e del Con-

siglio D
c) sovra

Art. 14)
alle del
In caso
svolge l
tanza.
L'interv
nei con
l'assenz
In caso
gio l'As
garantis

Art. 15)
l'art. 30
le, com
iscritti
effettiv
di cui
2399 d
Il sinda
della d
zo eser
nel mo
Il sinda
I relati
le ipote
la legg
Esso h
-vigila
di con
D.lgs.
- vigila
bile e
- esec
solidar
cui ag
-attest
guida
-poter
ispezzi
notizi
inizi
-redig
attività
bilanc
— p
Il Pres

siglio Direttivo e ai propri atti;

c) sovrintende all'attività delle strutture organizzative dell'Associazione.

VICE PRESIDENTE

Art. 14) Al Vice Presidente spetta di sostituire il Presidente, in conformità alle deleghe conferitegli dal Presidente stesso.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni e ne esercita i poteri e le attribuzioni, anche di rappresentanza.

L'intervento del Vice Presidente nel compimento di qualunque atto è prova nei confronti dei terzi che vi abbiano fatto affidamento in buona fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e li attesta a tutti gli effetti.

In caso di impedimento permanente il Vice Presidente convoca senza indugio l'Assemblea che provvede alla sostituzione e, fino alla nuova nomina, garantisce l'esercizio delle funzioni del Presidente per gli affari correnti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 15) L'assemblea degli associati, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 deve nominare un Organo di controllo collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o anche monocratico, iscritti negli albi professionali di cui al D.lgs. 139/2005; almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori legali di cui al D.lgs. n. 39/2010. A questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice civile.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del D. Lgs 117/2017;
- attestare che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017;
- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e ove vengono riportate le relazioni ai bilanci;

--- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.



Giuseppe Longo

Ugo Sant'Anna

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 16) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, ovvero qualora previsto in via facoltativa, l'Assemblea degli Associati può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze. L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 17) Le convocazioni degli organi sociali sono fatte presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Ogni convocazione contiene l'Ordine del Giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare; nell'ambito del punto "varie ed eventuali" possono essere trattati argomenti non previsti che assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione del Presidente o della maggioranza dei membri dell'Organo convocato.

Le adunanze degli Organi Collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo ove è presente il presidente.

È valida la riunione degli Organi Collegiali dell'Associazione in forma totalitaria, ovvero sia con la presenza di tutti i membri, a prescindere da ogni avvenuta convocazione o regolarità della stessa, ma ciascun membro dell'organo può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiara non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nei verbali dell'adunanza.

Gli organi deliberano a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio, salvo nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto di due membri.

Il voto sarà espresso sempre in modo palese, salvo quello relativo alle nomine o alla esclusione nei quali casi i partecipanti possono a maggioranza richiedere il voto segreto.

Di ogni riunione e seduta collegiale sarà redatto un verbale, steso dal Se-

gretario,
Presidente
volontà c

ESTIN

Art. 18)
- lo scop
- tutti gli
L'associa
associati
Ai sensi
mento d
zionale c

Art. 19)
mento s
disp. att
Entro un
vedere,
mina di
Possono
La nom
Tribuna
I liquid
sidente
ciali. Es
dallo st
I liquid
Nel cas
quidato
Consigli
anche d

Art. 20
scioglin
l'Uffici
destina
disposi
quorum
Il parer
l'associa
comand
2005, d
Gli atti
funzion

gretario, anche esterno, nominato dall'Organo, che lo sottoscrive insieme al Presidente, salvi i casi in cui il verbale è redatto dal Notaio per legge o per volontà dell'Associazione.

TITOLO V

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 18) L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e per le altre cause previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

LIQUIDAZIONE

Art. 19) Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche i consiglieri uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza dei membri del Consiglio Direttivo, degli associati, dei creditori, del Pubblico Ministero o anche d'ufficio.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Art. 20) Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al suddetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Giuseppe Torretti

Wm. Bartolotta

Art. 21) Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Art. 22) Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato comunicato al Consiglio Direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

RINVIO

Art. 23) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazioni.

Ugo Buticchi

azionale
del pre-
ntempla-
e.

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, composta di 5 fogli,
che si rilascia a richiesta della parte.

Roma, 27 ottobre 2021

ni singoli
ciato co-
cata co-

to, si ri-
e norme
ggi spe-

Giuseppe Cane

